

## Art. 80 Criteri e prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi

1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge forestale, e' attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economicoproduttivi ed e' valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC, nonche' alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

2. La trasformazione delle formazioni arbustive assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4 della legge forestale e, piu' in generale, dei boschi di neoformazione insediatisi su pascoli ed altri terreni agrari, e' valutata in rapporto alle esigenze di tutela e di riequilibrio dei sistemi vegetazionali e delle aree verdi, anche in riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PTC. In tale ambito, ferma restando la tutela idrogeologica, costituiscono elementi per la valutazione della fattibilita' della trasformazione le seguenti esigenze:

:

- a) il riequilibrio vegetazionale del territorio ai fini del mantenimento della fauna selvatica e della biodiversita' vegetale ed animale;
- b) la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;
- c) il recupero all'attivita' agricola di aree gia' alla stessa destinate.